

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742 E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

> A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 giugno 2008 Rif. P/CR.c/2173

CIRCOLARE Nº 286

OGGETTO: C.N.G.+1 c/ Ministero delle Infrastrutture + altri - Ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio avverso il decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il MInistero dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14.01.2008 avente ad oggetto l'approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - R.Gen. n° 3519/2008 - Sezione III - Udienza di merito: 15.10.2008

Si comunica che lo scorso 21 maggio, all'udienza di discussione della sospensiva relativa al ricorso in oggetto, il Presidente del Consiglio, Cons. dott. Baccarini, nel corso dell'intervento del nostro legale Avv. Anna Lagonegro, è intervenuto rilevando come, proprio dalle controdeduzioni che il legale stava svolgendo, poteva desumersi la complessità della materia disciplinata dal D.M. 14.01.2008 e, quindi, del contendere. Il Presidente ha conseguentemente rappresentato l'opportunità di trattare direttamente il ricorso nel merito chiedendo al nostro legale di depositare in tempi brevi un'istanza di prelievo, onde ottenere la fissazione dell'udienza già per il prossimo mese di ottobre. Nell'aderire alla richiesta del dott. Beccarini l'avv. Lagonegro si è impegnata al deposito in Cancelleria già per il mattino successivo dell'istanza, deposito ovviamente effettuato. L'udienza di merito risulta infatti già fissata per il prossimo 15 ottobre.

Quanto alle eccezioni svolte dalle controparti con gli atti di costituzione se ne riportano alcune di maggior rilievo.

1. inammissibilità del ricorso (Consiglio Nazionale Ingegneri)

2. insussistenza della modifica delle competenze del geologo (Consiglio Nazionale Ingegneri; Consiglio Nazionale Architetti; Avvocatura per tutte le altre parti in causa, in particolare, per il Consiglio Superiore dei LL.PP.);

competenza degli ingegneri in materia geotecnica (Consiglio Nazionale Ingegneri);

 definizione del parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. quale mero parere consultivo e preparatorio.

Quanto all'inammissibilità del ricorso per non aver atteso un atto applicativo del D.M. 14.09.2005 ed impugnato tale atto unitamente appunto al decreto, quale provvedimento presupposto, è stata fatta rilevare l'infondatezza dell'eccezione, stante la piena vigenza ed applicabilità delle Nuove Norme Tecniche – in coesistenza alternativa con le precedenti fino al 30.06.2009 – che ne comporta l'immediato effetto lesivo nei confronti della categoria, per i motivi prospettati nel ricorso.

Quanto alla modifica delle competenze dei geologi, eccepita dai contro ricorrenti ed attribuita infondatamente al ricorso, è stato fatto rilevare, di contro, come nei motivi di gravame non sia stata mai dedotta alcuna incidenza del decreto ministeriale su tali competenze professionali. La materia del contendere, nel merito, concerne invece il contrasto tra le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento impugnato e le altre prescrizioni tecniche di medesimo rango normativo, e financo di rango legislativo, che impongono nell'ambito della progettazione l'acquisizione di attività professionale geologica ora illegittimamente lesa dal D.M. 14.01.2008.

Quanto all'asserita competenza esclusiva degli ingegneri in materia geotecnica, è stato fatto rilevare come la questione non costituisca materia del contendere e, quindi, sia stata strumentalmente ed infondatamente portata all'attenzione del Collegio. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è giunto financo ad affermare – vedasi pag. 10 della memoria di costituzione – che la mancata previsione della modellazione geologica, in relazione ad alcune specifiche opere "appare pienamente legittima e giustificata dalla necessaria sufficienza dell'analisi geotecnica specificamente mirata alla realizzabilità del progetto". E' manifesto, dunque, il tentativo, da parte del C.N.I., di riaprire la "querelle" sulla geotecnica – peraltro da considerarsi, allo stato, favorevolmente definita per i geologi alla luce delle pregresse ordinanze e sentenze dei vari organi giurisdizionali e confermate dalle più recenti sentenze del Consiglio di Stato sul D.P.R. 328/2001 – tanto da voler consapevolmente confondere le finalità della modellazione geologica con quelle delle indagini e relazioni geotecniche. Ovviamente la questione è stata illustrata nel dettaglio al Collegio, trattandosi di materia ben conosciuta dai nostri legali.

Quanto all'infondata definizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "mero parere consultivo e preparatorio", è stato fatto rilevare come il carattere di parere obbligatorio – se non addirittura la sussistenza di obbligo di redazione delle Norme Tecniche da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP. – sia statuito da norme di legge quali l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 204/2006; l'art. 52, comma 1 del D.P.R. 380/2001; l'art. 83, comma 1 del D.P.R. 380/2001; l'art. 1, comma 1 della legge 64/1974; l'art. 21 della legge 1086/1971.

La discussione è proseguita sulle eccezioni di carattere procedurale contenute nel ricorso ai motivi 4, 5 e 6. Al riguardo è stato evidenziato, in particolare, come le modificazioni apportate al testo approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. abbiano carattere strettamente tecnico e siano di entità tale da modificare e diminuire i livelli di sicurezza, con conseguente e connessa violazione della competenza dello stesso Consiglio Superiore.

Sarà cura dello scrivente CNG seguire i successivi incombenti e comunicare l'esito dell'udienza di merito del prossimo 15 ottobre 2008.

IL PRESIDENTE Pietro Antonio De Paola